

N° 5 – 5 febbraio 2020

In questo numero:

- Coronavirus: il farmacista deve fare buona informazione
- Senza ricetta si può dispensare soltanto a precise condizioni

PRIMO PIANO

Coronavirus: il farmacista deve fare buona informazione

Dell'epidemia di 2019-nCoV oltre al virus stesso devono preoccupare i comportamenti irrazionali scatenati da informazioni non corrette e inverificabili. **Il farmacista di comunità, per la sua vicinanza al cittadino e per la fiducia di cui gode, è nella posizione ideale per diffondere i messaggi corretti**, che è il caso di ricapitolare sulla base delle informazioni pubblicate dall'Istituto Superiore di Sanità nella sezione del suo sito dedicata al Coronavirus.

Come si viene contagiati?

Innanzitutto da persone già contagiate e che presentano i sintomi (ben difficile che chi non ha sintomi possa contagiare altri), attraverso la saliva (tosse e starnuti), contatti diretti personali e, raramente, per una contaminazione fecale.

Il caso mascherine

Servono per proteggere gli altri se si soffre di una malattia respiratoria (qualsiasi malattia respiratoria) o se si presta assistenza a persone con malattie respiratorie. Sono inutili per la popolazione generale in salute.

Prodotti di origine cinese

I prodotti "made in China" non presentano un rischio diverso da qualsiasi altro oggetto. Quanto al cibo cinese va ribadito che questo virus non si trasmette per via alimentare, e che è vietata l'importazione dalla Cina di carne cruda e animali vivi.

I mezzi pubblici

Non esiste alcuna evidenza scientifica che il virus stia circolando in Italia, quindi è altamente improbabile che la presenza sui mezzi di trasporto di persone che tossiscono o starnutiscono, così come il toccare corrimano e sostegni, possa essere occasione di contagio. E' sempre opportuno, però, lavarsi frequentemente le mani, con acqua e sapone o con le soluzioni igienizzate a base alcolica, per ridurre l'esposizione anche al contrario di virus influenzali e rinovirus.

Distinguere tra influenza e infezione da nuovo Coronavirus

Le uniche condizioni di rischio legate alla possibilità di aver contratto l'infezione sono aver viaggiato negli ultimi 14 giorni in zone della Cina in cui il virus si sta diffondendo e avere avuto contatti con persone con infezione accertata (in Italia attualmente solo due, subito ricoverate). In ogni caso, qualora dovessero comparire febbre o disturbi respiratori, considerato che in questo momento si è nel periodo di massima circolazione dell'influenza stagionale, è opportuno rivolgersi al medico curante.

Trattamenti

Non esistono trattamenti specifici per le infezioni causate dai coronavirus e non sono disponibili, al momento, vaccini per proteggersi dal virus. La maggior parte delle persone infette da coronavirus comuni guarisce spontaneamente. Riguardo il nuovo coronavirus 2019-nCoV, non esistono al momento terapie specifiche, vengono curati i sintomi della malattia (così detta terapia di supporto) in modo da favorire la guarigione, per esempio con il supporto respiratorio.

Test diagnostici

Non esistono al momento kit commerciali per confermare la diagnosi di infezione da nuovo Coronavirus. La diagnosi deve essere eseguita nei Laboratori di riferimento e, laddove si rilevino delle positività al virus, deve essere confermata dall'Istituto Superiore di Sanità. Qualora si sia stati esposti a fattori di rischio – quali viaggi nelle zone della Cina in cui il virus sta circolando o contatti con persone in cui l'infezione sia stata accertata – è possibile contattare il numero telefonico 1500, messo a disposizione dei cittadini dal Ministero della Salute. Tuttavia per le persone senza sintomi di una certa gravità e senza fattori di rischio al momento non è previsto iniziare un iter diagnostico. **Si raccomanda ai colleghi di consultare periodicamente il sito dell'[Istituto Superiore di Sanità](#) e quello del [Ministero della Salute](#), che vengono costantemente aggiornati.**

DEONTOLOGIA

Senza ricetta si può dispensare soltanto a precise condizioni

E' un evento piuttosto frequente che il farmacista riceva la richiesta da parte del cittadino di ricevere un farmaco soggetto a prescrizione in assenza di ricetta medica. Come previsto anche dall'articolo 26 del Codice deontologico, la dispensazione dei farmaci così classificati non può avvenire senza prescrizione medica, con due sole possibili eccezioni, previste dall'articolo 87 del D.Lgs 219/2006. La prima è quella del caso "in cui ricorra lo stato di necessità per salvare, chiunque ne faccia richiesta, dal pericolo immediato di un danno grave alla persona". La seconda, che è stata poi descritta dettagliatamente nel Decreto del Ministero della Salute 31/3/2008, è la cosiddetta "dispensazione senza prescrizione medica per estrema necessità e urgenza". In base a questa disposizione il farmacista è autorizzato a consegnare il farmaco necessario al trattamento di patologie croniche o per la prosecuzione di altri trattamenti o, ancora, in caso di dimissione ospedaliera. Il farmacista, però, deve essere a conoscenza dello stato di salute del paziente o per conoscenza diretta o grazie ad altre ricette presenti in farmacia o a documentazione fornita dal paziente (esenzione dal ticket, ricette scadute, lettera di dimissione ospedaliera). Se sussistono queste condizioni la dispensazione senza prescrizione medica può avvenire ma limitatamente a una sola confezione con il numero più basso di dosi, inoltre i farmaci iniettivi possono essere dispensati "in urgenza" solo se indicati nella lettera di dimissione ospedaliera, con la sola eccezione dell'insulina e degli antibiotici in confezione monodose. Il Decreto prevede inoltre che il farmacista compili di un apposito modello che, numerato, timbrato e siglato, deve essere conservato in farmacia a formare un registro. Per favorire la corretta applicazione di questa norma, sul sito dell'Ordine è possibile scaricare [in questa pagina](#) il modello da stampare e compilare, mentre [in questa pagina](#) viene illustrata con maggiore dettaglio la normativa in materia. **E' evidente che il professionista deve innanzitutto tutelare la salute della persona che a si rivolge a lui in presenza di una reale necessità, ma questo può, e deve, essere fatto rispettando la normativa vigente.**